



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4 *“Istruzione e ricerca”*

COMPONENTE 2 *“Dalla ricerca all'impresa”*

INVESTIMENTO 2.3 *“Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”*

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO

“Digital Innovation Hub South Tyrol - DIS-HUB”

CUP

“B57H22006510001 - B57H22006500008”

TRA

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (C.F. 80230390587) - Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, con sede in Roma c.a.p. 00187, Via Molise n. 2, rappresentato dal dott. Paolo Casalino, Direttore generale *pro tempore* della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, di seguito denominato “Ministero”;

E

NOI S.P.A. (C.F. 02595720216), rappresentato dalla dott.ssa HELGA THALER in qualità di legale rappresentante del *Seal of Excellence* (c.d. *Seal*) “DIS-HUB - Digital Innovation Hub South Tyrol” con sede legale in Bolzano, via Alessandro Volta, n. 13/A, c.a.p. 39100, che agisce quale mandatario dei componenti del *Seal* attraverso il conferimento da parte dei medesimi (atto n. 24595 Serie 1T, registrato il 5/12/2023 a Bolzano), di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti gli obblighi di realizzazione del progetto “Digital Innovation Hub South Tyrol - DIS-HUB” e per tutti i rapporti verso il Ministero di seguito denominato “soggetto attuatore”.

entrambi di seguito denominati Parte e, congiuntamente, Parti.



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 53, comma 16-ter;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*” che prevede che “*Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022, e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dello sviluppo economico” in “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy*” registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1538 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 281 del 1° dicembre 2023;

VISTO il decreto 29 dicembre 2023 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024 al n. 201, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy (DGIND) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT);

VISTO il decreto 10 gennaio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy*”, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267;

VISTO il decreto 13 marzo 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di modifica del decreto 10 gennaio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, registrato dalla Corte dei conti in data 23 aprile 2024 al n. 571;



VISTO il decreto 16 febbraio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “*Modifiche alle disposizioni relative all’istituzione, all’articolazione e all’organizzazione dell’Unità di Missione per il PNRR*”, registrato dalla Corte dei conti in data 18 marzo 2024 al n. 438;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE 2007, versione consolidata GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e, in particolare, agli aiuti “*de minimis*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino, tra gli altri, il Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante “*Attuazione dell’articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP (Codice Unico di Progetto);

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (regolamento GBER);

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2022/C 414/01 C/2022/7388 pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 414 del 28 ottobre 2022, inerente “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”;

VISTO il decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera gggggg-bis, concernente il “*principio di unicità dell’invio*”, secondo il quale “[...] ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente [...]”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 225, comma 9, secondo cui “*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2,*



le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR);

VISTO il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, agli aiuti “*de minimis*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, avente ad oggetto “*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (“Regolamento finanziario”);

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 9 che individua gli obiettivi ambientali e l'articolo 17 che definisce il principio di non arrecare danno significativo ai predetti obiettivi ambientali (DNSH, “*Do no significant harm*”);

VISTO il decreto dei Direttori generali per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 17



agosto 2020 che ha avviato la procedura di preselezione nazionale dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ai fini della identificazione dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea nell'ambito del Programma Europa digitale;

CONSIDERATO che, all'esito della procedura di preselezione nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea;

VISTA la citata delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, in particolare, nella parte in cui comprende gli investimenti a valere sulle misure di attuazione del programma Next Generation EU, di cui alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del “*Next Generation EU*”, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la comunicazione della Commissione europea “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)*”, GUUE 18 febbraio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare:



- l'articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che *“le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”*;
- l'articolo 6, comma 2, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato Generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l'articolo 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, al loro monitoraggio, rendicontazione; e il comma 5 che dispone che gli strumenti previsti per l'assegnazione delle risorse prevedano clausole di riduzione e revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea; e il comma 4 che prevede l'adozione, tra le altre, delle *“iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi”*;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il decreto 9 luglio 2021 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del già menzionato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;



VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il decreto 11 ottobre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante *“Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 14 ottobre 2021, n. 21, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 29 ottobre 2021, n. 25, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTO il decreto 19 novembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77/2021, dell'Unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero stesso;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 14 dicembre 2021, n. 31, recante *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR -*



Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 29 aprile 2022, n. 21, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR - Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*”;



VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* che, tra l'altro, all'articolo 2, istituisce la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostituendo in particolare all'articolo 1, comma 4, lett. e), i commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, e prevedendo il raccordo tra l'Ispettorato del Ministero dell'economia e delle finanze e la Struttura di Missione PNRR;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 13 marzo 2023, n. 10, recante *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 22 marzo 2023, n. 11 recante *“Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 14 aprile 2023, n. 16, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 27 aprile 2023, n. 19, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 maggio 2023, n. 21, recante *“Previsioni di bilancio per*



l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026 e Budget per il triennio 2024 – 2026. Proposte per la manovra 2024”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 16 maggio 2023, n. 22, recante *“Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 24 luglio 2023, n. 25, recante *“Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 8 agosto 2023, n. 26, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 15 settembre 2023, n. 27, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 1° dicembre 2023, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 22 dicembre 2023, n. 35, recante *“Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2024, n. 2, recante *“Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 28 marzo 2024, n. 13, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;*

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 3, recante *“Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori comuni”;*



VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 4, recante *“linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori target”*;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 5, recante *“Linee guida per i provvedimenti attuativi”*;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 30 maggio 2023, n. 7, recante *“Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 Reg. UE 2021/241). Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in ReGiS Circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova”*;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 5 giugno 2023, n. 10, recante *“Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR”*;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 2bis, recante *“Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti”*;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 7 novembre 2023, n. 6bis, recante *“Circuiti finanziari PNRR MIMIT e modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati”*;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 11, recante *“Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura”*;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023 n. 12, recante *“Istruzioni operative in materia di Obblighi di comunicazione dell'Amministrazione titolare, dei Soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 reg. UE 2021/241. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data”*;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MIMIT del 14 novembre 2023, n. 13, recante *“Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite”*;

VISTO il Manuale adottato il 9 novembre 2023, e recante le attività di controllo sugli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

VISTO il Si.Ge.Co. 2.0 adottato con decreto del Direttore generale dell'UDM PNRR del 29 novembre 2023;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia



(PNRR), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO, in particolare, nell'ambito della Missione 4 "*Istruzione e ricerca*" – Componente 2 "*Dalla ricerca all'impresa*" del Piano, l'Investimento 2.3 "*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*", di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finalizzato a favorire la promozione dell'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese;

VISTE le indicazioni riferite all'Investimento 2.3, contenute nell'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l'altro, che l'Investimento mira a sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 50 centri (di cui 8 centri di competenza già esistenti), incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico;

VISTI, altresì, i *target* e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 2.3 dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN, il quale stabilisce, in particolare, che:

- a) il *target* M4C2-13 dell'Investimento 2.3, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, è pari a n. 42 nuovi centri da costituire, articolati in due tipologie, centri di competenza e rete dei poli di innovazione sul campo. I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacità di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell'attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I partner sono istituzioni quali università, centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica, audit tecnico e banchi di prova;
- b) il *target* M4C2-14, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, prevede che i centri debbano fornire servizi di: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale, per una quantità di risorse pari ad almeno 600 milioni di euro;
- c) il *target* M4C2-15, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, è di almeno 4.500 piccole e medie imprese beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale. Secondo dati storici, ci si attende che ogni PMI riceva servizi per un importo di 130.000 euro, comprese risorse pubbliche e private;

VISTO lo schema di decisione del Consiglio dell'Unione europea del 5 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che emenda la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea



del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR);

VISTI, altresì, i *target*, la *milestone* e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 2.3 dall'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nel quale si stabilisce, in particolare, che:

- a) il *target* M4C2-13, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, prevede l'entrata in esercizio di n. 27 nuovi centri, per un totale di 35 centri (di cui 8 centri di competenza già esistenti), articolati in tre tipologie di poli; centri di competenza, *Seal of Excellence* e rete dei poli di innovazione sul campo;
- b) il *target* M4C2-14, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede che nell'ambito della prima linea di intervento della misura saranno erogati 307.000.000 di euro ai centri di trasferimento tecnologico per potenziare la rete nazionale e fornire servizi alle imprese. I servizi da fornire comprendono: i) valutazione digitale; ii) prova prima dell'investimento; iii) formazione; iv) accesso ai finanziamenti; v) sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti di innovazione [livello di maturità tecnologica TRL) oltre 5)]; vi) intermediazione tecnologica; vii) sensibilizzazione a livello locale.
- c) il *target* M4C2-15, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, è di almeno 5.000 piccole e medie imprese sostenute da centri finanziati a livello nazionale (centri di competenza, *Seal of Excellence*; poli nazionali dell'innovazione digitale) nell'ambito della prima linea di intervento della misura attraverso l'erogazione di servizi che dovranno comprendere: i) valutazione digitale; ii) prova prima dell'investimento; iii) formazione; iv) accesso ai finanziamenti; v) sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti di innovazione [livello di maturità tecnologica (TRL) oltre 5)]; vi) intermediazione tecnologica; vii) sensibilizzazione a livello locale.
- d) la *milestone* M4C2-15bis, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede il completamento di tutti i *work packages* dei 13 poli europei dell'innovazione digitale (EDIH) e delle due strutture di test e sperimentazione (TEF), nell'ambito della seconda linea di intervento della misura, esclusi i pacchetti di lavoro finanziati dal Programma Europa digitale.

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” che, alla Tabella A, per l'attuazione della Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” - Investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria” ha assegnato, in particolare, al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 350.000.000,00;

VISTI *milestone* e *target* che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, che recano “le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle



reforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

CONSIDERATO che, secondo la metodologia di calcolo dell'Allegato VII del regolamento UE 2021/241 e la Tabella di marcatura allegata all'Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021 - SWD (2021) 165 *final*, il contributo dell'Investimento 2.3 all'obiettivo digitale è pari al 100 per cento e che l'Investimento deve rispettare specifiche esclusioni settoriali e condizioni necessarie a garantire il principio di non arrecare un danno significativo (“*Do no significant harm*” - *DNSH*) ai sensi del regolamento 2020/852;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240;

VISTO, in particolare, l'articolo 16 del sopra citato regolamento che prevede l'istituzione di una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale (*European Digital Innovation Hubs* - *EDIH*), tramite procedura di selezione articolata su due livelli, nazionale ed europeo, allo scopo di favorire la trasformazione digitale dell'industria e della pubblica amministrazione;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 7911 *final* del 10 novembre 2021 concernente il finanziamento del Programma Europa digitale e l'adozione del programma di lavoro pluriennale della rete dei poli europei di innovazione digitale per il periodo 2021-2023;

VISTO che, nell'ambito del Programma Europa digitale, con documento della Commissione europea del 17 novembre 2021, sono state allocate per l'Italia risorse pari a 33,559 milioni di euro per il finanziamento degli EDIH nazionali;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata decisione di esecuzione C (2021) 7911 *final*, il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha indetto la prima gara ristretta (DIGITAL-2021-EDIH-01) per la selezione dei poli europei di innovazione digitale con indicazione, quale termine ultimo per l'invio delle candidature, il 22 febbraio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata decisione di esecuzione C (2021) 7911 *final*, il 15 settembre 2022 la Commissione europea ha indetto la seconda gara ristretta (DIGITAL-2022-EDIH-03) per la selezione dei poli europei di innovazione digitale con indicazione, quale termine ultimo per l'invio delle candidature, il 16 novembre 2022;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2023/1534 della Commissione del 24 luglio 2023, relativa alla selezione dei soggetti che costituiscono la rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale in conformità al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio;



VISTO il decreto 15 settembre 2021 del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai *target* perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (esito positivo del controllo preventivo di regolarità contabile del Ministero dell'economia e delle finanze RGS – UCB presso MIMIT n. 119 in data 23 marzo 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 7 aprile 2023 al n. 386, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 98 del 27 aprile 2023,) che definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento della rete dei centri di trasferimento tecnologico e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, lett. d) che, nell'ambito delle risorse stanziare dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR, complessivamente pari a euro 350.000.000,00, ha concesso una quota pari 114.500.000,00 euro destinata a finanziare i programmi dei *Seal of Excellence* di cui all'articolo 6, comma 6, del citato decreto 10 marzo 2023, nel rispetto della normativa italiana, delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 31 del regolamento GBER, di quanto stabilito dalla circolare Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33 relativa al divieto di doppio finanziamento, e del regolamento “*de minimis*”;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, del sopra menzionato decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, secondo cui “*Il soggetto attuatore è il referente unico nei confronti del Ministero e agisce in veste di mandatario dei componenti del centro di trasferimento tecnologico attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. Detto soggetto coordina il centro, ne gestisce le attività, riceve le tranche di agevolazioni concesse, che trasferisce pro-quota ai soggetti beneficiari e alle entità affiliate, verifica e trasmette al Ministero, con cadenza periodica, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività da questi svolte, alimenta le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato ed è responsabile per il centro di trasferimento tecnologico del rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato e alimenta il sistema informatico (ReGiS) di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”.

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 2, del sopra menzionato decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, secondo cui “*la convenzione di sovvenzione individua gli obblighi a carico del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione dell'attività programmata, le spese e i costi ammissibili, la data di avvio del progetto, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, l'obbligo di richiesta del CUP, gli obiettivi attesi per ogni anno al fine di concorrere al raggiungimento delle milestone e dei target, le modalità di monitoraggio, rendicontazione e di erogazione dei contributi, le verifiche e i controlli previsti, i casi di revoca totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilità delle variazioni soggettive e oggettive dell'accordo, nonché ogni ulteriore elemento concordato con le Parti necessario alla migliore implementazione del progetto e al suo maggiore impatto nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, comprese*



le circolari applicative del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato” ed il comma 6, secondo cui “Per gli EDIH valutati positivamente, che non possono essere cofinanziati con i fondi del Programma Europa digitale a causa dell'esaurimento di risorse finanziarie disponibili, che ottengono il Seal of Excellence dalla Commissione europea, la fase negoziale si conclude con la stipula di un'unica Convenzione tra il soggetto attuatore e il Ministero e con un decreto di concessione del finanziamento a valere sulle risorse stanziato dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024;

VISTO il progetto [*Proposal number: 101083605*] sottoposto all'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea nell'ambito delle sopra richiamate prima e seconda gara ristretta, che ha ricevuto il riconoscimento del marchio di eccellenza (*Seal of Excellence*);

VISTI i documenti trasmessi a mezzo PEC al Ministero dal soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle imprese e del Made in Italy

CONSIDERATA la necessità di concludere la fase negoziale con la stipula della convenzione di sovvenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, del decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle imprese e del Made in Italy;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente atto sono adottate le seguenti definizioni:

- a. “Amministrazione” o “Ministero” o “MIMIT”: Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- b. “*call for proposal*”: documenti della Commissione europea (DIGITAL-2021-EDIH-01 e DIGITAL-2022-EDIH-03) che identificano i criteri e le modalità per la partecipazione alle gare ristrette europee da parte dei poli preselezionati dagli Stati membri;
- c. “centri per il trasferimento tecnologico”: centri incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico sostenuti tramite la Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – Componente 2 “*Dalla ricerca all'impresa*” - Investimento 2.3 “*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*” del PNRR; sono ricompresi in tale definizione i centri di competenza ad alta specializzazione (CC), gli *European Digital Innovation Hub* (EDIH), i *Seal of Excellence* (SoE), i *Testing and Experimentation Facilities* (TEF) e i poli di innovazione digitale (PID);



- d. “componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o più misure;
- e. “convenzione di sovvenzione” o “convenzione”: accordo stipulato tra il soggetto attuatore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- f. “CUP”: Codice Unico di Progetto, che identifica un progetto di investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
- g. “decreto ministeriale”: decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, registrazione della Corte dei conti in data 7 aprile 2023 al n. 386, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 98 del 27 aprile 2023;
- h. “DGIND”: Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- i. “EDIH” (*European Digital Innovation Hub*): polo europeo dell’innovazione digitale come individuato dall’articolo 16 del Programma Europa digitale, selezionato a valle della gara ristretta europea e definito dall’articolo 2, comma 5, del programma: *“un soggetto giuridico selezionato a norma dell’articolo 16 per svolgere i compiti previsti dal Programma, in particolare fornire direttamente o assicurare l’accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell’industria, nonché agevolare l’accesso ai finanziamenti; è aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle società a media capitalizzazione e alle scale-up, nonché alle pubbliche amministrazioni di tutta l’Unione”*. Rientrano in tale definizione anche i *Seal of Excellence*;
- j. “entità affiliate”: entità di cui i centri di trasferimento tecnologico nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 27 del regolamento GBER possono avvalersi nella realizzazione delle attività di competenza e che, ai sensi dell’articolo 187 del “Regolamento finanziario” possono partecipare all’attuazione di un’azione purché: a) siano individuate nella convenzione di sovvenzione; b) si attengano alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne (i) l’ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento; (ii) i diritti della Commissione, dell’OLAF e della Corte dei Conti di effettuare verifiche e audit; (iii) i principi di sana gestione finanziaria; (iv) il sistema di codificazione contabile; (v) la rilevazione dei dati nel sistema informativo; (vi) il rispetto delle tempistiche relative al conseguimento di *milestone* e *target*; (vii) la conservazione documentale; eventuali rapporti tra entità affiliate e soggetti beneficiari dovranno essere definiti da successivi accordi/convenzioni o Atti d’obbligo;
- k. “gara ristretta”: procedura di selezione gestita dalla Commissione europea, nel quadro del Programma Europa digitale per l’individuazione degli *EDIH*. Ad essa sono invitati unicamente i poli preselezionati dagli Stati membri sulla base di una procedura nazionale trasparente e competitiva;



- l. “imprese”: come definite al punto 7 della comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- m. “intervento”: specifico investimento e/o riforma previsto dal PNRR e realizzato attraverso l'attuazione dei progetti ivi finanziati;
- n. “investimento”: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione;
- o. “M4C2 Investimento 2.3”: Missione 4 *“Istruzione e ricerca”* del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Componente 2 *“Dalla ricerca all'impresa”* del predetto Piano, Investimento 2.3 *“Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”*; la modalità di attuazione dell'Investimento suddetto è a regia (Si.Ge.Co. versione 2.0 adottato con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del 29 novembre 2023);
- p. “milestone”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;
- q. “missione”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;
- r. “partner”: componente del *Seal of Excellence* che ha ricevuto il marchio di eccellenza nell'ambito delle gare ristrette europee gestite dalla Commissione europea;
- s. “PMI”: piccole e medie imprese come definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione (2003/361/CE), del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- t. “PNRR”: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021 (notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), revisionato a seguito della decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
- u. “polo di innovazione digitale”: ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. g) del decreto 17 agosto 2020 dei Direttori generali per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico *“una entità legale creata ad hoc o un consorzio, un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e privati, indipendenti e selezionato nell'ambito delle procedure previste dal programma Europa digitale. Le competenze dei componenti del polo devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e/o della trasformazione digitale della pubblica Amministrazione”*;



- v. “PID – poli di innovazione digitale”: ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto direttoriale 24 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del per l’individuazione e la selezione di “poli di innovazione”, il polo di innovazione digitale è una struttura o raggruppamento organizzato di parti indipendenti, il cui obiettivo è stimolare un’ampia diffusione di tecnologie innovative da parte dell’industria (in particolare da parte delle PMI) attraverso servizi di *first assessment* digitale e orientamento;
- w. “principio DNSH”: principio “non arrecare un danno significativo - *Do No Significant Harm*” definito all’articolo 17 del regolamento UE 2020/852, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR secondo quanto stabilito all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241;
- x. “progetto”: progetto sottoposto all’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea nell’ambito delle sopra richiamate prima e seconda gara ristretta, che ha ricevuto il riconoscimento del marchio di eccellenza (*Seal of Excellence*) e nel quale sono descritti i contenuti del progetto nonché, tra gli altri, la lista dei servizi da erogare, i costi e il cronoprogramma per la realizzazione delle attività dello stesso;
- y. “Programma Europa digitale”: Programma dell’Unione europea, di cui al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240, i cui obiettivi sono i seguenti: “*sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e delle società europee, permettere ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese di tutta l’Unione di beneficiare dei suoi vantaggi, nonché migliorare la competitività dell’Europa nell’economia digitale mondiale, contribuendo a ridurre il divario digitale in tutta l’Unione e rafforzando l’autonomia strategica dell’Unione tramite un sostegno globale, intersettoriale e transfrontaliero e un maggiore contributo dell’Unione*”;
- z. “regolamento GBER”: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- aa. “*Seal of Excellence*”: marchio di qualità attribuito dalla Commissione europea alle proposte che hanno superato la soglia stabilita nelle gare ristrette, ma che non possono essere finanziate a valere sul bilancio del Programma Europa digitale dedicato a causa dell’esaurimento delle risorse allocate per lo Stato membro. Se lo Stato membro lo finanzia il *Seal of Excellence* sarà a pieno titolo membro della rete degli EDIH;
- bb. “servizi erogati”: attività svolte dai centri di trasferimento tecnologico in favore delle imprese e delle PA che intendono innovare utilizzando tecnologie 4.0. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: valutazione della maturità tecnologica, prova prima dell’investimento, formazione, consulenza;
- cc. “sistema ReGiS”: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR;



- dd. “soggetto attuatore”: ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, “*i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*”. Ai fini della presente convenzione si considera il soggetto capofila del *Seal of Excellence*.
- ee. “soggetti beneficiari”: le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei servizi erogati; le imprese beneficiarie dei servizi erogati di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento GBER; i centri di trasferimento tecnologico nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 27 del regolamento GBER;
- ff. “soggetto capofila”: soggetto coordinatore del *Seal of Excellence* che ha ricevuto il marchio di eccellenza nell’ambito delle gare ristrette europee gestita dalla Commissione europea; ai fini della presente convenzione coincide con il soggetto attuatore;
- gg. “Target”: obiettivo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Articolo 2

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. È, altresì, parte integrante e sostanziale della presente convenzione il decreto ministeriale nonché l’allegato progetto (Allegato 1), e il cronoprogramma delle attività di progetto corredato dalla relativa relazione di accompagnamento integrata da *addendum*, ove necessario (Allegato 2), i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati, mediante condivisione delle Parti, sia con le modalità indicate al successivo articolo 19 sia secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente atto.

Articolo 3

Oggetto

1. La convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per l’esecuzione da parte del soggetto attuatore delle attività del progetto ed i relativi termini di attuazione nell’ambito della realizzazione dei *target* previsti dalla M4C2 Investimento 2.3.
2. La convenzione definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti, le modalità e le procedure di monitoraggio dei *target*, di monitoraggio e rendicontazione della spesa e quelle per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 2, comma 5.



Articolo 4

Attuazione dell'intervento, durata e importo del finanziamento

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto devono essere state avviate dal soggetto attuatore a partire dalla data del 10 marzo 2023 di sottoscrizione del decreto ministeriale.
2. Le richiamate attività dovranno essere regolarmente completate entro il 30 aprile 2026, salvo diversa data concordata fra le Parti come riportata nell'eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle attività di progetto con le modalità di cui all'articolo 12 della presente convenzione. Nel caso in cui le suddette attività non siano realizzate con le modalità e nei termini previsti nella presente convenzione, il Ministero attiverà i meccanismi sanzionatori di cui al successivo articolo 14.
3. La presentazione al Ministero della richiesta di pagamento finale della spesa dovrà essere effettuata dopo il completamento di tutte le attività e comunque entro il 30 aprile 2026, salvo diversa data concordata fra le Parti come da precedente comma 2.
4. L'importo progettuale ammesso al finanziamento è pari ad euro 4.645.351,47 (quattromilioneisecentoquarantacinquemilatrecentocinquantuno/47). Il predetto onere e relativi pagamenti avverranno a valere sulla contabilità speciale 6287 intestata al Ministero in favore di un conto del soggetto attuatore di cui al successivo articolo 10 della presente convenzione.
5. La sospensione, la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti e l'eventuale disimpegno delle risorse del PNRR, previsto dall'articolo 24 del regolamento 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021 come modificato dalla legge di conversione n. 108/2021, comportano la riduzione o la revoca delle risorse finanziarie assegnate ai progetti che non hanno raggiunto i *target* previsti.

Articolo 5

Costi ammissibili

1. Nell'ambito del progetto e del relativo cronoprogramma di attività, saranno ammissibili le spese aventi ad oggetto:
 - a. i costi relativi ai servizi erogati dal *Seal of Excellence*, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 28 e 31 del GBER;
 - b. i costi per l'ammodernamento e il funzionamento del *Seal of Excellence*, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 del GBER e funzionali all'erogazione di servizi.
2. L'intensità massima di aiuto di Stato, da applicare alla quota di finanziamento nazionale, per ciascun servizio erogato di cui al precedente comma 1, lett. a) in relazione all'attività e alla dimensione d'impresa, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento GBER e dal regolamento "*de minimis*", è indicata nell'Allegato A del decreto ministeriale. I soggetti attuatori hanno facoltà di stabilire l'intensità massima di aiuto per ciascun servizio erogato nel rispetto dei limiti previsti dal richiamato Allegato A.



3. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si fa rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, avente ad oggetto “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”, nonché al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4 ove applicabili, nel rispetto della corretta applicazione della normativa sia italiana sia europea già menzionate, nonché nei limiti di quanto non diversamente stabilito dal PNRR e dai relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 6

Obblighi del soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto attuatore si obbliga a:
 - a. realizzare il progetto in modo coerente con quanto previsto dal medesimo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente convenzione;
 - b. dare piena attuazione alle attività ed a non incorrere in ritardi attuativi, segnalando eventuali scostamenti, nonché a concludere le stesse nella forma, nei modi e nei tempi indicati nel relativo cronoprogramma, conseguendo, altresì, gli obiettivi previsti dalla Misura;
 - c. dare pronta comunicazione al Ministero di ogni variazione, criticità o ritardo che incida sulla realizzazione delle attività;
 - d. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, ove applicabile;
 - e. prendere visione del decreto ministeriale, nonché delle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione del PNRR del Ministero (Si.Ge.Co.), nonché delle note, circolari, linee guida emanate dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del MIMIT per l'attuazione delle misure PNRR, accettando i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste;
 - f. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - g. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di



accertata violazione, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea, come declinato nei diversi atti di attivazione della misura adottati dal Ministero o dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- h. assicurare, nella realizzazione del cronoprogramma di attività di progetto, il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali il principio del contributo all'obiettivo digitale (c.d. *tagging*) e, ove applicabile, il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove applicabili;
- i. assicurare, per l'erogazione dei servizi alle imprese, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, dall'articolo 12 della legge n. 241/1990, garantendo la massima partecipazione anche delle imprese che non facciano parte del partenariato del *Seal of Excellence*;
- j. adottare proprie procedure amministrativo-contabili interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero;
- k. garantire l'utilizzo di un sistema di contabilità separata e apposita codificazione contabile o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l. adottare misure di prevenzione e rettifica delle irregolarità, ivi comprese le frodi, i casi di corruzione, di conflitti di interesse, del doppio finanziamento pubblico, nonché misure atte ad implementare la verifica dei dati prevista dalla normativa antiriciclaggio, ivi compresa l'individuazione del titolare effettivo, ex articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, nonché attivazione delle necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
- m. riportare l'indicazione del CUP di riferimento richiesto dall'Amministrazione su tutti gli atti amministrativo-contabili;
- n. registrare gli aiuti concessi nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
- o. adottare e ad alimentare, per quanto di propria competenza, il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22, secondo comma, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero in coerenza con le disposizioni delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 27 del 21 giugno 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022 e n. 27 del 15 settembre 2023;
- p. caricare sul sistema "ReGiS" il cronoprogramma procedurale come previsto dal progetto e concordato con la DGIND e con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del MIMIT;
- q. indicare uno o più referenti da abilitare sul sistema ReGiS;
- r. aggiornare i dati sul sistema ReGiS entro il giorno 10 di ogni mese, al fine di una puntuale implementazione del sistema informativo;



- s. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per *i target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema ReGiS nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero, in coerenza con le disposizioni delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;
- t. richiedere ed inoltrare al Ministero le dichiarazioni delle pubbliche amministrazioni, ove applicabile, e delle imprese destinatarie dei servizi, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro Imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro Imprese;
 - rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER e dal regolamento "*de minimis*";
 - non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili;
 - essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - non svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea; sono escluse le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³ e agli impianti di

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/ 01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.



- trattamento meccanico biologico⁴; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
- rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;
 - non essere in situazione anche potenziale di conflitto di interesse;
 - indicare nome, cognome e data di nascita del titolare effettivo (o dei titolari effettivi se più di uno) del destinatario finale dei fondi ex articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
 - rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabile;
- u. trasmettere le informazioni e i dati necessari per alimentare le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato;
 - v. rendicontare, mediante l'utilizzo del sistema ReGiS, le spese sostenute ovvero i costi maturati, nonché il contributo agli indicatori *target* e agli indicatori comuni;
 - w. fornire al Ministero tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche correlate alle spese rendicontate e rispettare le procedure e gli strumenti definiti nel Manuale di rendicontazione che sarà reso disponibile dal Ministero;
 - x. produrre alle scadenze e, secondo le modalità indicate nel Manuale di rendicontazione che sarà reso disponibile dal Ministero, la documentazione complessiva attestante le attività svolte dal centro di trasferimento tecnologico, con particolare riferimento al conseguimento dei *target* previsti dal progetto;
 - y. garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 al fine di salvaguardare il raggiungimento dei *target* associati all'Investimento 2.3 della M4C2 e fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e delle relazioni e documenti sull'attuazione del progetto;
 - z. garantire la corretta alimentazione e conservazione documentale di tutti gli atti e documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori di output associati al progetto in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.



- (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- aa. facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Unità di Audit del PNRR, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori della misura;
 - bb. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, in merito all'avvio e all'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività finanziate con la presente convenzione e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
 - cc. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge n. 108/2021 e come disciplinato puntualmente da linee guida o circolari da emanarsi a cura del Ministero;
 - dd. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero, contenute nel Manuale di rendicontazione che sarà reso disponibile dal Ministero, nel rispetto del piano di attività e cronoprogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema ReGiS i documenti riferiti alle procedure nell'ambito dei rendiconti di progetto, i giustificativi di spesa e pagamento e le *check list* di controllo di pertinenza del soggetto attuatore, *set* documentale necessario ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge n. 108/2021;
 - ee. con riferimento alle spese, incluse quelle sostenute dalla data del 10 marzo 2023 di sottoscrizione del decreto ministeriale e fino a quella di sottoscrizione della presente convenzione, effettuare il monitoraggio (monitoraggio di progetto) entro il giorno 10 di ciascun mese e la rendicontazione (rendicontazione di spesa) semestrale, riferita al periodo gennaio-giugno o luglio-dicembre, entro 60 giorni dalla fine del semestre di riferimento;
 - ff. espletare il controllo ordinario di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione, nonché i controlli di propria competenza indicati nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 30 dell'11 agosto 2022, e precisati dalle Linee Guida specifiche per materia, in coerenza con il Si.Ge.Co del Ministero;
 - gg. inoltrare al Ministero, tramite il sistema ReGiS, i rendiconti di progetto, con il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e la documentazione a dimostrazione del contributo al perseguimento di *target* associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le disposizioni e le tempistiche



- contenute nella convenzione e nella manualistica, utilizzando i format allegati al Manuale di rendicontazione che sarà reso disponibile dal Ministero;
- hh. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;
 - ii. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del soggetto attuatore, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - jj. contribuire al raggiungimento dei *target* associati alla misura e a fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni e la documentazione necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, in conformità con le circolari che saranno appositamente emanate a tal fine;
 - kk. comprovare alla scadenza e, secondo le modalità indicate nella presente convenzione, la realizzazione delle attività, fornendo al Ministero una relazione tecnica finale unica per il centro di trasferimento tecnologico;
 - ll. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, e come stabilito dal Si.Ge.Co del Ministero, indicando nella documentazione che l'attività è finanziata nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa "*Next Generation EU*" (ad es. utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*"), riportando nella documentazione inerente le attività l'emblema dell'Unione europea e fornire adeguata diffusione e promozione dell'attività, anche *online*, sia *web* sia *social*, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - mm. assicurare che gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ove applicabili, siano estesi alle entità affiliate;
 - nn. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i;
 - oo. rendere evidente su una pagina del proprio sito istituzionale tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto finanziato, menzionando espressamente la frase: "*Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*", accompagnata dall'emblema dell'Unione europea. La stringa dei loghi da utilizzare è resa disponibile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en

Articolo 7

Obblighi in capo al Ministero

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Ministero si obbliga a:
 - a. assicurare che le attività poste in essere dal soggetto attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;



- b. acquisire i codici CUP di riferimento, di cui un CUP relativo ai servizi erogati *ex* articoli 28 e 31 e un CUP relativo alle attività *ex* articolo 27 del GBER, nonché il codice COR relativo alla registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
- c. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione, nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo dell'Investimento;
- d. presidiare in modo continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi *target* - nazionali ed europei - vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e preventive, assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi e verificando a tal fine la coerenza con la tempistica prevista nella misura e stabilita dal relativo cronogramma e con le scadenze concordate a livello europeo;
- e. verificare che il soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al contributo al conseguimento dei *target* di pertinenza degli interventi finanziati in base alle indicazioni fornite dall'Ispettorato Generale per il PNRR; a tal fine effettua verifiche formali circa la legittimità, la regolarità e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese inserite dal soggetto attuatore, nonché la loro coerenza con lo stato di avanzamento del progetto. Tali verifiche comprendono anche l'accertamento dell'avvenuto controllo ordinario interno di tipo amministrativo-contabile di competenza di quest'ultimo;
- f. eseguire le verifiche, anche a campione, in qualità di Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- g. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- h. rappresentare, attraverso la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituita con decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, il punto di contatto con l'Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in raccordo con la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- i. trasmettere all'Ispettorato Generale PNRR, attraverso la propria Unità di missione, la rendicontazione periodica delle spese inerenti alla Misura in oggetto attraverso il sistema ReGiS;
- j. trasmettere all'Ispettorato Generale per il PNRR, attraverso la propria Unità di missione, e mediante il sistema ReGiS, la rendicontazione semestrale di avanzamento dei *target* attestante l'avanzamento fisico e finanziario della misura in



- questione, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e/o da specifiche norme di settore;
- k. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2021/241;
 - l. garantire che il soggetto attuatore riceva tutte le informazioni utili all'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, con particolare riguardo alle istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - m. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e, in particolare, sul principio di *"non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali"*, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del *tagging* climatico e digitale;
 - n. registrare, tramite le funzionalità del sistema ReGiS, l'attestazione dell'esito regolare delle verifiche poste in essere in relazione al rispetto delle condizionalità specifiche, degli ulteriori requisiti legati alla misura di riferimento (quali il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente il contributo ai *tagging* ambientali e digitale), del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR;
 - o. aggiornare il cronoprogramma procedurale di Misura ad ogni avanzamento di fase, comprovandone il relativo conseguimento con la necessaria documentazione, avvalendosi a tal fine della propria Unità di missione;
 - p. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - q. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241;
 - r. assicurare l'utilizzo del sistema ReGiS;
 - s. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Amministrazione e la relativa manualistica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto-legge n. 77/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 108/2021;
 - t. informare il soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - u. informare il soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241;
 - v. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, per l'intera durata della presente convenzione.



Articolo 8

Procedura di monitoraggio e di rendicontazione dei *target* e della spesa

1. Il soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dal Ministero e riportate nel Manuale di rendicontazione che sarà reso disponibile dal Ministero, deve registrare entro il giorno 10 di ogni mese i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale (monitoraggio di progetto) nel sistema ReGiS.
2. Il soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dal Ministero e riportate nel Manuale di rendicontazione che sarà reso disponibile dal Ministero, deve registrare con cadenza mensile i dati di avanzamento finanziario (monitoraggio di spesa) nel sistema ReGiS e implementare tale sistema con la documentazione relativa ai giustificativi di spesa e di pagamento come specificato dalla manualistica fornita dal Ministero, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.
3. Il soggetto attuatore dovrà inoltrare al Ministero, tramite il sistema ReGiS e secondo le indicazioni riportate nel Manuale di rendicontazione che sarà reso disponibile dal Ministero, il rendiconto di progetto con l'elenco delle spese effettivamente sostenute (rendicontazione di spesa semestrale), della documentazione comprovante gli avanzamenti relativi agli indicatori *target* della M4C2 Investimento 2.3 e di un'apposita *check list* che attesta che tutte le spese sostenute e di cui si richiede il rimborso sono coerenti con le norme e le condizionalità del PNRR.
4. Tali rendiconti di progetto dovranno essere corredati dall'attestazione (anche a mezzo specifico *flag* del sistema informativo) di svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabili, delle verifiche su conflitto di interessi, delle verifiche sull'assenza di doppio finanziamento, della raccolta dei dati sul titolare effettivo e delle verifiche sul rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali del PNRR. In corrispondenza di ciascun *flag* occorrerà allegare idonea documentazione probatoria del controllo svolto (*check-list*, attestazioni).
5. Qualora l'oggetto della spesa rendicontata risulti - in base al meccanismo di verifica indicato per ciascun *target* indicato negli *Operational Arrangements* - direttamente collegato o collegabile al conseguimento di un *target* della presente misura, il soggetto attuatore dovrà inserire nel sistema ReGiS, oltre alla documentazione attestante lo svolgimento delle verifiche (attestazioni e/o *check-list* di controllo), anche la documentazione probatoria che attesti il contributo fornito al soddisfacente e regolare conseguimento dei *target*.
6. Le spese incluse nel rendiconto di progetto del soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte per il tramite del sistema ReGiS alle verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture del Ministero incaricate del controllo.
7. Nello specifico, le strutture del Ministero coinvolte nei diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui *target* in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o non correttamente utilizzate.



Articolo 9

Condizioni di erogazione e requisiti delle registrazioni contabili

1. Il Ministero erogherà al soggetto attuatore l'importo di cui al precedente articolo 4, nella forma del contributo diretto alla spesa, secondo le seguenti modalità:
 - a. un anticipo, pari al 20% dell'importo, che il soggetto attuatore ha facoltà di richiedere a seguito della registrazione della presente convenzione e nel rispetto di quanto disposto al successivo articolo 22. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto attuatore deve attestare l'avvio delle attività del progetto, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività dello stesso, ove applicabile, nel rispetto di quanto previsto dalla Nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) n. 6bis del 7 novembre 2023 pubblicata al seguente link <https://www.mimit.gov.it/index.php/it/pnrr/documenti>, e trasmettere apposita fidejussione bancaria e/o assicurativa;
 - b. rimborsi intermedi relativi agli stati di avanzamento delle attività previste dal cronoprogramma del progetto, corredati da idonei giustificativi di spesa, a seguito della presentazione dei relativi rendiconti di progetto intermedi;
 - c. saldo, al termine della realizzazione delle attività del progetto e a seguito di presentazione della documentazione attestante la reale ed effettiva conclusione delle attività stesse, sulla base di spese rendicontabili sostenute e quietanzate e dei relativi *target* realizzati dal soggetto attuatore.
2. Le suddette erogazioni sono subordinate alle effettive disponibilità di risorse finanziarie da parte del Ministero e agli effettivi trasferimenti delle risorse da parte dell'Ispettorato Generale per il PNRR.
3. Non sarà possibile procedere ad alcuna erogazione finanziaria nei confronti del soggetto attuatore in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 6.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati a favore del soggetto attuatore, che si impegna ad indicare appositamente il CUP, sul conto corrente ovvero sul conto di tesoreria indicato come segue:
 - Codice IBAN: IT23Z0585611601050571262310
 - Banca: Südtiroler Volksbank AG/Banca Popolare dell'Alto Adige
 - Data di apertura del conto: 24/06/2013
 - Soggetti delegati ad operare sul conto: Helga Thaler – Ulrich Stofner – Herbert Hofer



Articolo 11

Modifiche soggettive del *Seal of Excellence*

1. Sono ammesse modifiche soggettive, in riduzione o in aumento, dei componenti del *Seal of Excellence*, ancorché del soggetto capofila, nonché la sostituzione dei medesimi componenti, fermo restando l'assenza di modifiche e/o variazioni sostanziali con riguardo alla realizzazione delle attività da eseguirsi in modo coerente con quanto previsto dall'Allegato 2 e con i *target* della M4C2 Investimento 2.3, nonché nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente convenzione.
2. Per effetto delle modifiche di cui al precedente comma 1 è vietato al componente uscente dal *Seal of Excellence* di entrare a far parte a qualsiasi titolo nella compagine di altri *Seal of Excellence* o di altri EDIH.
3. Le modifiche di cui al precedente comma 1 devono essere preventivamente comunicate dal soggetto capofila al Ministero, il quale dovrà autorizzare le stesse all'esito delle relative verifiche.

Articolo 12

Variazioni del progetto

1. Il soggetto attuatore si impegna a rispettare il cronoprogramma delle attività di progetto allegato alla presente convenzione. Nel caso di disallineamento rispetto al menzionato cronoprogramma, previa instaurazione di contraddittorio e fatte salve giustificate e oggettive motivazioni, il Ministero potrà decidere la revoca del finanziamento, totale o parziale, con le modalità e nei termini indicati al successivo articolo 14.
2. Il soggetto attuatore può proporre variazioni al menzionato cronoprogramma delle attività di progetto, con le modalità indicate al successivo articolo 19, che dovranno essere accolte ed autorizzate dalla divisione II "*Politiche per la digitalizzazione delle imprese, l'innovazione e l'analisi dei settori produttivi*" della DGIND all'esito della valutazione delle medesime.
3. Il Ministero si riserva la facoltà di non riconoscere, ovvero di non approvare, spese relative a variazioni delle attività del cronoprogramma di progetto non autorizzate secondo quanto disposto al precedente comma. In merito alle soglie di spostamento di budget tra le voci di costo che compongono il piano finanziario di progetto di un componente del Polo di innovazione, in analogia a quanto previsto a livello europeo, è consentito uno spostamento autonomo di budget fino a un massimo del 20% che dovrà essere in ogni caso comunicato al Ministero. Tale modifica non dovrà incidere sul raggiungimento degli obiettivi associati al progetto e collegati ai *target* di riferimento della misura. Variazioni superiori al 20% dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 18 della presente convenzione.
4. Il Ministero ha facoltà di apportare modifiche al cronoprogramma delle attività di progetto ritenute necessarie al fine del raggiungimento dei *target* previsti dalla M4C2 Investimento 2.3, previa consultazione e contraddittorio con il soggetto attuatore.



5. Le modifiche al progetto originario e al relativo cronoprogramma delle attività, accolte o autorizzate dal Ministero, di cui ai precedenti commi non determinano la revisione e l'integrazione della presente convenzione.

Articolo 13 **Controlli**

1. Il Ministero, la Commissione europea, la Corte dei conti e ogni altro Organo di controllo potranno effettuare verifiche sia documentali sia fisiche *in loco* presso la sede del soggetto attuatore.
2. Il Ministero disporrà verifiche e controlli sull'avvio delle attività nonché sulla corretta esecuzione degli interventi in conformità al cronoprogramma delle attività di progetto. Qualora a seguito dei suddetti controlli saranno accertate irregolarità sanabili, al soggetto attuatore sarà richiesto di provvedere all'adozione di misure correttive entro un termine perentorio indicato. In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, il Ministero ha l'obbligo di attivare i meccanismi sanzionatori di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14 **Meccanismi sanzionatori**

1. Il Ministero, previa instaurazione di contraddittorio con il soggetto attuatore, attraverso la formulazione di una richiesta di supplemento istruttorio al medesimo soggetto e di assegnazione di un termine per il riscontro in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, ha l'obbligo di procedere all'emanazione del provvedimento di revoca del finanziamento, totale o parziale, nei seguenti casi:
 - a. mancata realizzazione delle attività di progetto nelle modalità richiamate dalla presente convenzione, nei termini temporali di cui all'articolo 4 e in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6;
 - b. qualora, in qualunque fase della attuazione della convenzione ed esecuzione delle attività del progetto, il soggetto attuatore abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini della concessione del finanziamento;
 - c. mancato rispetto delle norme sul cumulo dei finanziamenti e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - d. indebita assegnazione di fondi nei casi di frode, corruzione e conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
 - e. qualora non sia rispettato il principio DNSH ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241;
 - f. esito negativo dei controlli, previo contraddittorio e, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione.
2. In caso di revoca, il soggetto attuatore non ha diritto al contributo e alle quote residue non erogate e ha l'obbligo di restituire l'anticipazione e i ratei ricevuti, eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi previsti per legge, ove ne ricorrano i presupposti.



3. Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti da provvedimenti di revoca rientrano nella titolarità del Ministero che può disporre, previa opportuna valutazione collegata alle tempistiche attuative previste dal PNRR, per il raggiungimento dei *target* dell'investimento 2.3 della M4C2.

Articolo 15 **Rettifiche finanziarie**

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, sia anteriormente sia successivamente all'erogazione del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore, dovrà essere tempestivamente rettificata e gli importi eventualmente erroneamente corrisposti dovranno essere recuperati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.
2. A tal fine, il soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto con proprio atto dal Ministero, a recuperare dai componenti della compagine le somme indebitamente corrisposte.
3. Il soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente al Ministero ogni informazione in merito ad errori o omissioni di natura finanziaria e contabile che possano determinare la riduzione o la revoca del contributo.

Articolo 16 **Risoluzione della convenzione e clausola risolutiva espressa**

1. Il Ministero potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente convenzione, con le modalità di cui al successivo articolo 19, qualora il soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte del Ministero degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di riferimento.
2. La presente convenzione, attesa l'urgenza, è sottoposta a clausola risolutiva espressa con riferimento alla certificazione antimafia del soggetto attuatore/capofila. Il Ministero dichiara di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*"; pertanto, la validità della convenzione resta subordinata all'esito delle informative prefettizie relative agli accertamenti antimafia; in caso di esiti ostativi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011, la convenzione si risolverà automaticamente.
3. La risoluzione di diritto opererà mediante comunicazione da parte del MIMIT al soggetto attuatore, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento.
4. In conseguenza della risoluzione della convenzione, il Ministero procederà a recuperare eventuali somme indebitamente corrisposte.



5. Per quanto concerne i partner del centro di trasferimento tecnologico, di cui alla lettera “r” dell’articolo 1 della presente convenzione, il soggetto attuatore, in ipotesi di sopravvenute cause ostative, previste dalla normativa antimafia vigente, è tenuto alla riassegnazione delle relative attività e spettanze ad altro partner, in possesso delle relative competenze, previo consenso del Ministero e nei termini da quest’ultimo previsti. Ferma la eventuale responsabilità del soggetto attuatore nell’attuazione della misura, la riassegnazione ad altro partner, non comporterà la risoluzione della presente convenzione.
6. Nel caso in cui il soggetto attuatore non dia seguito alla necessaria esclusione del predetto partner nei termini concessi dal Ministero, quest’ultimo potrà risolvere la convenzione previo contraddittorio.

Articolo 17

Foro Competente

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana nonché da ogni altra normativa richiamata nella presente convenzione. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della stessa è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 18

Diritto di recesso

1. Il Ministero potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione nei confronti del soggetto attuatore qualora, a proprio motivato giudizio e previa instaurazione di contraddittorio, nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula della presente convenzione o ne rendano impossibile la conduzione a termine.

Articolo 19

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita della convenzione, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, ogni comunicazione tra il soggetto attuatore e il Ministero deve avvenire a mezzo di posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - Convenzione: invio e scambio obbligatorio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le Parti (per il Ministero dgind.div02@pec.mimit.gov.it; per il soggetto attuatore noi@pec.noi.bz.it);
 - comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dgind.div02@pec.mimit.gov.it con apposizione di firma digitale, ovvero con allegata fotocopia del documento del dichiarante;



- comunicazioni ordinarie e informative: invio a mezzo posta elettronica istituzionale (per il Ministero info_edih@mise.gov.it, per il soggetto attuatore edih@noi.bz.it).
2. Ai fini del corretto espletamento degli obblighi sopra rappresentati, il soggetto individuato quale referente:
- per il Ministero, il dott. Raffaele Spallone, dirigente *pro tempore* della divisione II “Politiche per la digitalizzazione delle imprese, l’innovazione e l’analisi dei settori produttivi” della DGIND, indirizzo e-mail raffaele.spallone@mise.gov.it;
 - per il soggetto attuatore, il dott. Patrick Ohnewein - p.ohnewein@noi.bz.it.

Articolo 20

Informazioni e pubblicità

1. Il soggetto attuatore dovrà assolvere i seguenti obblighi di informazione e pubblicità:
- a. esporre correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di interventi finanziati l’emblema dell’Unione europea con appropriata dichiarazione di finanziamento che recita “*finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU*”;
 - b. garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione europea nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione stessa nell’ambito dell’iniziativa *Next Generation EU*;
 - c. utilizzare per ogni documento prodotto la seguente dichiarazione di non responsabilità che recita “*finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. I punti di vista e le opinioni espresse, tuttavia, sono solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi*”.

Articolo 21

Riservatezza e trattamento dei dati personali del Ministero e del soggetto attuatore

1. Il Ministero è il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, da società, enti o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati nonché da soggetti incaricati di fornire soluzioni IT per la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione del sito.
2. Il soggetto attuatore, che opera in qualità di autonomo titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell’esecuzione o in dipendenza



della presente convenzione e del relativo decreto di concessione del finanziamento nel rispetto delle disposizioni GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo n. 196/2003.

3. Il soggetto attuatore è autorizzato a trattare i dati personali per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente convenzione per la tutela dei propri interessi legittimi, oltre che per l'adempimento dei correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.
4. I dati personali potranno essere condivisi dal soggetto attuatore con il Ministero e viceversa, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dal titolare del trattamento (a titolo esemplificativo società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), ovvero con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione europea ed altri enti e/o autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (a titolo esemplificativo istituti di credito, ANAC, Guardia di finanza, OLAF, Corte dei conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).
5. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dal soggetto attuatore in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello SEE (i.e. Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. Il rifiuto di fornire i dati per le finalità sopra dichiarate precluderà la possibilità di procedere all'esecuzione delle prestazioni previste della presente convenzione.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del GDPR i dati personali saranno conservati dal soggetto attuatore per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.
7. In ogni momento il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 – 22 del GDPR.

Articolo 22 **Efficacia**

1. La presente convenzione, sottoscritta dalle Parti, decorre ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione della stessa e fino ad integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura della procedura di certificazione della spesa.
2. La presente convenzione produrrà effetti nei riguardi del Ministero e del soggetto attuatore dopo l'avvenuta registrazione del relativo decreto di concessione del finanziamento da parte degli Organi di controllo della legittimità amministrativa e contabile.



Articolo 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Allegati:

- Allegato 1: “Progetto Digital Innovation Hub South Tyrol - DIS-HUB”
- Allegato 2: Cronoprogramma delle attività di progetto e relazione di accompagnamento con addendum.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE
E LA CRISI INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

Dott. Paolo Casalino
Direttore generale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

SOGGETTO ATTUATORE

Seal of Excellence DIS-HUB - Digital Innovation Hub South Tyrol

Dott.ssa Helga Thaler
Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.